



Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 30-07-2013.

Originale

**OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES -
DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2013**

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di luglio alle ore 20:45, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	MIGLIORATI DOMENICO		P
2	FILIPPINI ALBERTO		P
3	PARI MATTEO		P
4	CAMERINI ALESSANDRO		P
5	RUGGERI MARCELLA		P
6	ROSOLI ORNELLA		P
7	GRIFFINI TERESINA		P
8	TRINCA JURI		P
9	BARBIERI IVAN		P
10	VENTURA WALTER		P
11	RUGGERI ALBERTO		P
12	PIOVANI DOMENICO		P
13	FEDERICI MICHELE		P
Presenti 13		Assenti 0	

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE LA COMMARA LUCIANO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO DOMENICO MIGLIORATI ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

L'Assessore Camerini introduce l'argomento all'oggetto

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella legge n.214 del 22.12.2011, ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dei commi 46 e 47 dell'art. 14 della citata legge, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale ex-ECA;
- con regolamento il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 22 dell'art. 14 della citata legge, deve stabilire in forza della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Dl.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, la disciplina per l'applicazione del tributo, approvando contestualmente le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione da norme statali in conformità al piano finanziario del servizio stesso;
- il nuovo tributo deve essere corrisposto in base a tariffa, ai sensi del comma 12 dell'art. 14 della citata legge, da determinarsi con regolamento statale che stabilisce i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, da emanarsi entro il 31.10.2012, ad oggi non ancora adottato, applicandosi in via transitoria le disposizioni di cui al DPR 158/1999;
- alla tariffa sopracitata i Comuni devono applicare una maggiorazione pari a 0,30 euro per metri quadrati a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, quali illuminazione pubblica, istruzione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc., maggiorazione che il Comune può modificare in aumento fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandolo in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove ubicato;
- a fronte delle somme incassate a titolo di maggiorazione, dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto nella misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard dello 0,30 euro a metro quadrato;
- il tributo comunale deve essere versato esclusivamente al Comune in quattro rate trimestrali scadenti, se non diversamente stabilito in sede locale, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, oppure in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato (F24);

Considerato che:

- con legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) ai sensi dell'art.1 comma 387 ai fini Tares la misura dell'unità produttiva va calcolata in via provvisoria sulla base della superficie calpestabile nella misura dell'80%;
 - ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del Decreto Legge 8 Aprile 2013, n. 35 in relazione al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), per il solo anno 2013, sono state apportate alcune modifiche rispetto a quanto previsto dall'articolo 14 del Dl n. 201/2011, e cioè che:
 - i Comuni potranno stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo, con propria deliberazione da pubblicare almeno 30 giorni prima della data di versamento;
 - per il versamento delle prime due rate, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso (le somme saranno scomutate dal calcolo dell'ultima rata);
 - la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro (prevista a copertura dei costi per i servizi indivisibili dei Comuni) sarà versata in unica soluzione insieme all'ultima rata del tributo, utilizzando il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale. Non potrà essere aumentata da parte delle Amministrazioni locali ed il gettito andrà interamente allo Stato.
- Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 41 del 18.6.2013 che propone di fissare in due rate il pagamento della TARES in settembre e dicembre;

Ritenuto di ridefinire le nuove scadenze per il pagamento delle rate del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) per l'anno 2013, così come richiesto dall'art.10 commi 2 e 3 del decreto legge 35/2013, fissando n. 2 rate, con le seguenti scadenze:

- prima rata di acconto con scadenza 31 OTTOBRE 2013

- seconda rata a saldo con scadenza 31 DICEMBRE 2013

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 e art.153 D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

A voti unanimi resi in forma palese dai 9 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. di definire, per quanto in narrativa esposto ed in questa sede integralmente riportato, le scadenze per il pagamento delle rate del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), per l'anno 2013, così come richiesto dall'art.10 commi 2 e 3 del decreto legge 35/2013, fissando n. 2 rate, con le seguenti scadenze:

- **prima rata di acconto con scadenza 31 OTTOBRE 2013**

- **seconda rata a saldo con scadenza 31 DICEMBRE 2013**

2. di provvedere ad informare la cittadinanza con la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Comune di Pralboino.

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi favorevoli, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 267/2000.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES - DEFINIZIONE DELLE
SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2013

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)

VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 26-07-2013




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. DOMENICA AIMO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)

VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate


Pralboino, 26-07-2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. DOMENICA AIMO

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
DOMENICO MIGLIORATI



IL SEGRETARIO COMUNALE
LA COMMARA LUCIANO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15


giorni dal

21 AGO 2013

al

05 SET 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA COMMARA LUCIANO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15 SET 2013 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA COMMARA LUCIANO

